

Oggetto **Rinnovo CCNL personale dell'Area delle Funzioni Locali 2016-2018 – Incrementi ed impegni di spesa personale dirigente per arretrati annualità 2016- 2020 - integrazione impegni di spesa annualità 2021 e ridefinizione relativi fondi**

Determinazione del direttore generale

Decisione

Il direttore generale Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹ determina di :

1. prendere atto e dare attuazione a quanto disposto dall'art. 56 del nuovo CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni Locali (CCNL Dirigenti e Segretari comunali e provinciali – Triennio 2016-2018);
2. effettuare gli incrementi nei limiti delle possibilità riconosciute dall'art. 56 del nuovo CCNL pari a 1,53% delle risorse destinate alla retribuzione di posizione a decorrere dal 1 gennaio 2018 da calcolare sul monte salari 2015;
3. individuare il monte salari relativo al personale dirigente annualità 2015, al netto degli importi relativi alla vacanza contrattuale, pari ad € 143.859,11 il cui 1,53% è quantificato in € 2.201,04;
4. rideterminare l'importo consolidato del fondo dirigenti per ciascuna delle annualità 2018- 2019 -2020 da € 101.655,40 in € 103.856,44;
5. aggiungere alle risorse stabili del fondo 2020 le economie residue anno precedente per complessivi € 3.583,09 (art. 57 c.3 del CCNL) rideterminando l'ammontare complessivo del fondo per tale annualità in € 107.439,53;
6. prevedere che dal combinato disposto dell'art. 56 comma 2 e art. 57 comma 3 le risorse residue di cui al punto 5 una volta impegnate possano essere utilizzate "una tantum" per il finanziamento della retribuzione di risultato riferita all'annualità 2020;
7. ridefinire l'importo risorse stabili del fondo dirigenti relativo all'annualità 2021 in € 103.856,40;
8. impegnare la somma di € 5.374,62 a copertura degli incrementi da effettuare per le annualità 2018-2019-2020 oltre ad € 1.327,58 per oneri riflessi ed € 456,84 per IRAP;
9. impegnare, con riferimento all'anno 2021, la somma complessiva € 2.201,04 andando ad incrementare gli impegni già assunti con determinazione n. 41 del 29 gennaio 2021: per € 409,5 sull'annualità 2021 (imp. 2021/232 e imp. 2021/233) ed € 1.791,54 (imp. 2022/29 imp.2022/30) sull'annualità 2022 oltre a complessivi
€ 555,47 per oneri riflessi ed € 187,09 per Irap come meglio specificato in applicazione.

Motivazione

In data 17 dicembre 2020 Aran e Organizzazioni sindacali hanno firmato in via definitiva il CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni Locali (CCNL Dirigenti e Segretari comunali e provinciali – Triennio 2016-2018), il nuovo contratto ha introdotto tra le altre cose anche novità relative al trattamento economico dei dirigenti.

In particolare l'art. 54 del nuovo contratto stabilisce che lo stipendio tabellare annuo lordo di cui all'art. 3 del CCNL del 3.8.2010, sia incrementato, dalle date sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per tredici mensilità:

- a decorrere dal 1 gennaio 2016 di € 24,70;
- rideterminato a decorrere dal 1 gennaio 2017 in € 74,90;
- rideterminato a decorrere dal 1 gennaio 2018 in € 125,00.

Conseguentemente a decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del CCNL, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 ha cessato di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è stata conglobata nello stipendio tabellare.

Il medesimo articolo, al comma 4, ha previsto che l'importo annuo lordo della retribuzione di posizione, comprensivo di tredicesima mensilità, stabilito per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 1/1/2018 sia incrementato con decorrenza dalla medesima data del 1/1/2018, di un importo annuo lordo, comprensivo di tredicesima, pari a € 409,50.

Con particolare riferimento alla retribuzione di posizione e risultato, l'art. 56 del nuovo CCNL ha previsto che a decorrere dal primo gennaio 2018 le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per Area II, siano incrementate di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari 2015, relativo ai dirigenti.

Tali risorse concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione di cui all'art. 54, comma 4 e per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato.

Il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.42/2017 del 22/12/2017 nel rinnovare l'incarico dirigenziale al direttore dell'Area pianificazione e controllo a far data dal 01/01/2019 e sino al 31/12/2019, ha anche definito l'ammontare della retribuzione di posizione e risultato.

Nel definire l'ammontare della retribuzione di posizione annua lorda correlata all'incarico di direzione dell'Area Pianificazione e Controllo, sono state richiamate le valutazioni operate dal Consiglio di Amministrazione contenute nella deliberazione n. 9/2 del 9/9/2009, allorché ha provveduto ad approvare la graduazione economica delle posizioni dirigenziali dell'Agenzia, potendo, la posizione in questione, variare tra un valore inferiore di € 72.000,00 ed un valore superiore di € 84.000,00.

La retribuzione di posizione del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo, sin dal periodo 2010-2011 è stata fissata in € 72.000,00. Per effetto della stipula del CCNL 3/08/2010 (art. 5, comma 1), il valore economico della retribuzione di posizione (a decorrere dal 1/1/2009) è stato successivamente incrementato dell'importo di € 611,00. Per le annualità 2018 e 2019 il valore della posizione è stato individuato in € 72.611,00.

Tale importo, superiore al limite previsto dall'art. 27, comma 2 del CCNL 23/12/1999, come aggiornato con il CCNL 3/08/2010 (€ 45.102,87²), è stato determinato sulla scorta dell'art. 27, comma 5 del medesimo CCNL 23/12/1999, laddove è previsto che gli "enti del comparto con strutture organizzative complesse approvate con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, che dispongano delle rispettive risorse, possono superare il valore massimo della retribuzione di posizione indicato nel comma 2".

In ordine al requisito della complessità organizzativa, come chiarito con la citata deliberazione 9.2 del 9/9/2009, al pari di una divisione comunale, l'Agenzia è struttura organizzativa che detiene in sé le competenze tecniche ed amministrative per lo svolgimento della funzione assegnata al Consorzio oltre alla presenza di competenze centralizzate a livello di Ente, (risorse umane e finanziarie ecc).

Peraltro, così come richiamato nella deliberazione del Consiglio d'amministrazione n.42/2017, il livello di complessità della struttura organizzativa dell'Agenzia, in seguito alle variazioni Statutarie derivanti dalla modifica della L.R. 1/2000 avvenuta ad opera delle leggi regionali della Regione Piemonte L.R. 1/2015 e L.R. 9/2015, è notevolmente aumentato per effetto sia dell'incremento dell'estensione territoriale della competenza dell'Agenzia (che comprende l'intero territorio regionale) sia in termini di numerosità e complessità delle funzioni esercitate.

Per ciò che concerne il premio di risultato, con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20/2015, per il periodo dal 01/01/2016 sino al 31/12/2017, nonché con la successiva deliberazione n. 42 del 22/12/2017, il valore annuo del premio di risultato è stato individuato nel 40% del valore annuo della indennità di posizione. Anche per il periodo dal 1/1/2018 sino al 31/12/2019 è stata confermata tale percentuale definendo il valore del premio annuo di risultato in € 29.044,40.

Successivamente il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.3/2020 del 31/01/2020 nel rinnovare l'incarico dirigenziale al direttore dell'Area pianificazione e controllo a far data dal 01/01/2020 e sino al 31/12/2021, ha anche definito l'ammontare della retribuzione di posizione e risultato. In relazione a quanto sopra il Consiglio d'amministrazione con il medesimo atto ha ritenuto sussistenti le condizioni ed i presupposti per incrementare il valore della posizione che è stato ridefinito in € 84.000,00 annui.

Per ciò che concerne il premio di risultato, il valore annuo del premio di risultato è stato individuato nel 40% del valore annuo della indennità di posizione. Anche per il periodo dal 1/1/2020 sino al 31/12/2021 è stata confermata tale percentuale definendo il valore del premio annuo di risultato in € 33.600,00.

Tuttavia, considerato che l'art. 23, comma 2 del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che a decorrere dal primo gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; dato atto che la spesa impegnata per l'anno 2016 per la retribuzione di posizione e quella di risultato per l'unico dirigente in organico dell'Agenzia, in esecuzione della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 20/2015 del 30/12/2015, ammontava a complessivi € 101.655,40, lo stesso Consiglio d'amministrazione ha ritenuto di limitare gli impegni di spesa relativi al premio di risultato, per ciascuna annualità ad € 17.665,40, ferma restando la previsione che l'impegno di spesa potesse essere eventualmente integrato, fino alla concorrenza del 40% del valore della posizione, solo allorché fosse verificata la possibilità di impegno nei limiti definiti dalla citata disposizione legislativa.

L'art. 54 del CCNL Area Funzioni locali permette di derogare al tetto individuato dall'art. 23, comma 2 del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 nei limiti delle possibilità di incremento riconosciute agli enti della spesa in quanto espressa previsione contrattuale. L'incremento del fondo, calcolato in ragione dello 1,53% del monte salari del 2015, non soggiace al tetto del salario accessorio sulla base delle previsioni dettate dalla legge di Bilancio 2019, che pone in deroga a tale tetto gli aumenti disposti direttamente dai CCNL;³

Premesso che per costituire tale fondo non è necessario procedere alla contrattazione decentrata integrativa avendo l'Agenzia un numero di dirigenti inferiore a tre.⁴, si rende ora necessario incrementare i fondi per la dirigenza 2018-2021 secondo le nuove disposizioni contrattuali, nonché impegnare la spesa per l'annualità 2021; con tale incremento sono finanziati gli importi arretrati relativi alla retribuzione di posizione (art. 56 c, 1 CCNL Area Funzioni locali).

L'incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato, a decorrere dal 1 gennaio 2018, è pari a 1,53% del monte salari 2015.

La base di calcolo utilizzata per la definizione del monte salari è costituita dalle somme che sono state corrisposte nell'annualità 2015 a titolo di trattamento economico principale ed accessorio al personale dirigente in servizio, così come riportate nel conto annuale delle spese del personale inviato al Dipartimento della ragioneria generale dello stato in adempimento delle previsioni contenute nell'art. 60 del d.lgs 165 del 30 marzo 2001⁵.

Per quanto riguarda l'ammontare della retribuzione di risultato l'importo preso a riferimento è quello indicato nella deliberazione del Consiglio d'amministrazione n. 28/2018 del 6 settembre 2018.

Ai fini dell'imputazione della spesa, dagli incrementi per singola annualità, andranno ad essere successivamente decurtati gli importi relativi agli importi annui lordi della retribuzione di posizione riconosciuti ai sensi del comma 4 art. 54 CCNL Area funzioni locali.

L'Agenzia con determinazione n. 821 del 31 dicembre 2020 ha provveduto ad impegnare le somme a copertura della spesa derivante dal riconoscimento degli arretrati contrattuali annualità 2016-2020 relativi allo stipendio tabellare nonché quelli relativi alla retribuzione di posizione per le annualità 2018-2019-2020⁶.

Con riferimento all'annualità 2021 l'Agenzia con determinazione n. 41 del 29 gennaio 2021 ha stabilito la consistenza del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente per l'anno 2021 in € 101.655,40 così come definite Consiglio d'amministrazione n. 3 del 31 gennaio 2020 ma è necessario provvedere agli ulteriori impegni derivanti dagli incrementi riconosciuti.

Considerato che la consistenza del monte salari annualità 2015, al netto degli importi relativi alla vacanza contrattuale, è pari ad € 144.174,32 l'incremento da effettuare per singola annualità è pari ad € 2.201,04. L'importo consolidato del fondo per ciascuna delle annualità 2018- 2019 -2020 da € 101.655,40 è pertanto rideterminato in € 103.856,44.

Con riferimento alle annualità 2018-2020, dopo aver operato gli incrementi e decurtate le somme corrisposte per gli arretrati relativi alla retribuzione di posizione annualità 2018-2020, la somma complessiva da impegnare risulta essere di € 5.374,62.

Per quanto concerne l'annualità 2020, alle risorse stabili, ridefinite in € 103.856,44, si aggiungono le economie residue anno precedente per complessivi € 3.583,09 (art. 57 c.3); come previsto dal combinato disposto dell'art. 56 comma 2 e art. 57 comma 3; considerato che il contratto collettivo è stato sottoscritto il 17 dicembre 2020, le risorse impegnate potranno essere utilizzate "una tantum" per il finanziamento della retribuzione di risultato riferita all'annualità 2020.

Con riferimento all'annualità 2021 la consistenza del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente per l'anno 2021 è definito in € 103.856,40; si provvede pertanto ad incrementare il fondo impegnando la somma di € 2.201,04 ridefinendo lo stesso in € 103.856,40.

Applicazione

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento a copertura degli incrementi da effettuare per le annualità 2018-2011-2020 è di € 5.374,62 ed è applicata sui codici Macroaggregati del Bilancio 2020, 2021 e 2022, annualità 2021, nel seguente modo

Importo	Codifica gestionale			classificazione D.Lgs 118/11				
	(Cap.)	(Art.)	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Macr.to	Piano Fin.
€ 2.042,36	501	101	Retribuzioni in denaro – Trasporto ferroviario"	10	1	1	101	U.1.01.01.01.002
€ 3.332,26		201	Retribuzioni in denaro – TPL	10	2	1	101	

Sono inoltre impegnati i relativi oneri riflessi per € 1.327,58 oltre ad IRAP per € 456,84 IRAP;

Importo	Codifica gestionale			classificazione D.Lgs 118/11				
	(Cap.)	(Art.)	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Macr.to	Piano Fin.
€ 486,08	501	120	"Contributi sociali effettivi a carico dell'ente" - Trasporto ferroviario"	10	1	1	101	U.1.01.01.01.002

€ 793,08		220	"Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - TPL"		2	1	101	
€ 18,40	501	120	"Contributi sociali effettivi a carico dell'ente" - Trasporto ferroviario"	10	1	1	101	U.1.01.02.01.001
€ 30,02		220	"Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - TPL"		2	1	101	
€ 173,60	570	101	"Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) – Trasporto ferroviario"	10	1	1	102	U.1.02.01.01.001
€ 283,24		201	"Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) – TPL "		2	1	102	

Con riferimento all'annualità 2021 gli impegni assunti con determinazione n. 41 del 29 gennaio 2021 sono integrati per complessivi € 2.943,60 nel seguente modo:

Impegno	Impegno iniziale	Integrazione	impegno rideterminato	Codifica gestionale			classificazione D.Lgs 118/11				
				(Cap.)	(Art.)	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Macr.to	Piano Fin.
2021/232	€ 31.920,00	€ 155,61	€ 32.075,61	501	101	Retribuzioni in denaro – Trasporto ferroviario"	10	1	1	101	U.1.01.01.01.002
2021/233	€ 52.080,00	€ 253,89	€ 52.333,89		201	Retribuzioni in denaro – TPL	10	2	1	101	
2022/29	€ 6.712,85	€ 680,78	€ 7.393,63	501	101	Retribuzioni in denaro – Trasporto ferroviario"	10	1	1	101	U.1.01.01.01.004
2022/30	€ 10.952,55	€ 1.110,76	€ 12.063,31		201	Retribuzioni in denaro – TPL	10	2	1	101	
2021/238	€ 85.516,50	€ 37,04	€ 85.553,54	501	120	"Contributi sociali effettivi a carico dell'ente" - Trasporto ferroviario"	10	1	1	101	U.1.01.02.01.001
2021/239	€ 139.526,91	€ 60,42	€ 139.587,33		220	"Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - TPL"	10	2	1	101	
2022/31	€ 5.567,97	€ 162,03	€ 5.730,00	501	120	"Contributi sociali effettivi a carico dell'ente" - Trasporto ferroviario"	10	1	1	101	U.1.01.02.01.001
2022/32	€ 9.084,59	€ 264,36	€ 9.348,95		220	"Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - TPL"	10	2	1	101	

2021/242	€ 12.166,04	€ 4,48	€ 12.170,52	501	120	“Contributi sociali effettivi a carico dell’ente” - Trasporto ferroviario”	10	1	1	101	U.1.01.02.01.003
2021/243	€ 19.849,86	€ 7,31	€ 19.857,17		220	“Contributi sociali effettivi a carico dell’ente - TPL”	10	2	1	101	
2021/240	€ 3.214,96	€ 1,40	€ 3.216,36	501	120	“Contributi sociali effettivi a carico dell’ente” - Trasporto ferroviario”	10	1	1	101	U.1.01.02.01.001
2021/241	€ 5.245,46	€ 2,29	€ 5.247,75		220	“Contributi sociali effettivi a carico dell’ente - TPL”	10	2	1	101	
2022/33	€ 212,90	€ 6,13	€ 219,03	501	120	“Contributi sociali effettivi a carico dell’ente” - Trasporto ferroviario”	10	1	1	101	U.1.01.02.01.001
2022/34	€ 347,36	€ 10,01	€ 357,37		220	“Contributi sociali effettivi a carico dell’ente - TPL”	10	2	1	101	
2021/252	€ 30.541,61	€ 13,23	€ 30.554,84	570	101	“Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) – Trasporto ferroviario	10	1	1	101	U.1.02.01.01.001
2021/253	€ 49.831,04	€ 21,58	€ 49.852,62		201	“Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) – TPL”	10	2	1	101	
2022/35	€ 1.988,56	€ 57,87	€ 2.046,43	570	101	“Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) – Trasporto ferroviario	10	1	1	101	U.1.02.01.01.001
2022/36	€ 3.244,50	€ 94,41	€ 3.338,91		201	“Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) – TPL”	10	2	1	101	

Nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione 2021-2022-2023, trova applicazione l’art. 163 comma 3 del d. lgs. 267/2000 il quale prevede che l’esercizio provvisorio possa essere

autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 151, primo comma del medesimo testo legislativo.

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 aprile 2021.⁷

Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.

Ai sensi dell'art. 163, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a. tassativamente regolate dalla legge;
- b. non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c. a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti."

Il direttore generale
Cesare Paonessa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 12 aprile 2021

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 12 aprile 2021	Il direttore generale Cesare Paonessa
---------------------	--

¹ Ai sensi degli artt. 107, 183, 184 e 185 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese, degli artt. 29, 35 e 36 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 / 2 del 16 gennaio 2004. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 3 del 31 gennaio 2020, ha incaricato l'ing. Cesare Paonessa direttore generale dell'Agenzia della mobilità piemontese. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, l'ing. Cesare Paonessa esercita le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell'Agenzia

² Il nuovo CCNL ha ridefinito all'ar. 54 le nuove posizioni in € 11.942,67 (valore minimo) ed € 45.512,37 (valore massimo)

³ L'art. 11 dl 135/2018 convertito in legge 12/2019 "Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione prevede che il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento .a) agli incrementi previsti, successivamente alla

data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico".

L' articolo 1, comma 562, legge 296/2006: prevede che 562. "Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008".

4 Art. 45 c.4 CCNL 17.12.2020

5 Come chiarito dall'ARAN AFL6 "Non costituiscono base di calcolo per la determinazione del monte salari, oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche a, ad esempio, i buoni pasto, i rimborsi spese, le indennità di trasferimento, gli oneri per prestiti al personale e per le attività creative, le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo. Non concorrono alla determinazione del monte salari neppure gli emolumenti arretrati relativi agli anni precedenti"

6 Gli arretrati sono stati corrisposti nelle mensilità di gennaio e febbraio come da previsione contrattuale.

⁷ L'art. 106, comma decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 ha previsto il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinario del 31 dicembre. Con successivo DM 13/01/2021 del Ministro dell'Interno il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 è differito al 31 marzo 2021. Con l'art. 30, comma 4 del DL 41/2021 il termine è stato differito al 30/04/2021